



**COMUNE DI SOVICO**  
**Provincia di Monza e Brianza**

**ORDINANZA N° 14 Del 07/12/2021**

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

**OGGETTO : CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DEL PONTICELLO PEDONALE DI VIALE BRIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA**

**SINDACO**

**Vista** la nota prot. comunale n. 11.879 del 07/12/2021 con la quale la società FERRARI RESTAURI, incaricata del servizio di diagnostica del ponticello pedonale di Viale Brianza, ha comunicato che "La passerella a sud presenta degradi considerevoli delle travi portanti, mentre la struttura che forma di fatto il parapetto e che ha un comportamento reticolare presenta anch'esso la compromissione alla base delle travature portanti con riduzioni della sue sezione. In attesa della lettura dei dati definitivi, considerando che i carichi accidentali sono limitati al solo passaggio pedonale, vista la pericolosità di chi vi transita sopra, si consiglia in via del tutto precauzionale di interdire l'accesso ai due lati del ponte, a tal proposito è stato lasciato del nastro di cantiere rosso e bianco che andrà rinforzato con transenne fisse.";

**Preso atto che** attualmente esiste un reale concreto ed imminente pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto** necessario, per motivi di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, vietare, con decorrenza immediata, il transito pedonale del ponticello pedonale di Viale Brianza summenzionato;

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 54 comma 4, 4bis, 7 e 8 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 650 del c.p. che prevede sanzioni penali per chiunque non osservi provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragioni di sicurezza;

**ORDINA**

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, e con decorrenza immediata, **la chiusura totale al transito pedonale del ponticello pedonale di Viale Brianza;**

**DISPONE**

- l'installazione di opportuna segnaletica nell'area in parola per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza venga notificata:
  - o al Prefetto di Monza e Brianza;
  - o al Comando di Polizia Locale Macherio/Sovico – SEDE;
  - o al Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia – SEDE;
  - o alla Stazione dei Carabinieri di Biassono;



**COMUNE DI SOVICO**  
**Provincia di Monza e Brianza**

- che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

**AVVERTE**

la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque) ad € 500,00 (cinquecento), fatta salva l'azione penale nei confronti dei trasgressori ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

**INFORMA**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR Lombardia, ai sensi della D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia.

Sovico, 07/12/2021

SINDACO  
MAGNI BARBARA / InfoCamere S.C.p.A.  
(Atto Sottoscritto Digitalmente)